

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15 (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea*) .... 147

ALLEGATO 1 (*Relazione per l'assemblea approvata dalla Commissione*) ..... 161

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Atto n. 261 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*). ..... 147

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Atto n. 262 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*). ..... 150

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. Atto n. 263 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*). ..... 153

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE. Atto n. 273 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 155

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Atto n. 274 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*). ..... 157

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Atto n. 275 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*). ..... 158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 160

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2016**  
– È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.

COM(2015)610 final.

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016**  
Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017)**  
– Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.  
15258/15.

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, sulla base del dibattito svoltosi nel corso della seduta di ieri, ha apportato alcune integrazioni alla propria proposta iniziale. Formula quindi una nuova proposta di relazione per l'Assemblea (*vedi allegato*).

Sergio BATTELLI (M5S), nel rinviare al successivo dibattito in Aula per una discussione più approfondita sui documenti in esame, manifesta la posizione contraria del proprio gruppo sulla proposta di relazione presentata dalla relatrice; ciò in ragione sia del richiamo al cosiddetto *Piano Juncker*, che giudica uno strumento inaccettabile e non adeguato alla complessa situazione italiana, sia per il riferimento al TTIP. Non ha peraltro ricevuto risposta alla domanda rivolta al sottose-

gretario Gozi, in occasione della sua audizione sui documenti programmatici, sulle motivazioni di sostegno del Governo a tale accordo.

Preannuncia quindi il voto contrario del M5S sulla proposta di relazione formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 8.45.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.**

Atto n. 261.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, rileva che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il parere su tre schemi di decreto legislativo (Atti del Governo nn. 261, 262 e 263) recanti norme in materia di giustizia e cooperazione penale, volti a dare attuazione nell'ordinamento interno a tre Decisioni quadro, che – in maniera combinata – costituiscono la base giuridica su cui si fonda la circolazione e l'uso dei *curricula* criminali nel diritto dell'Unione europea.

Tenuto conto della connessione dei tre provvedimenti svolgerà un'unica introduzione, per poi soffermarsi specificamente

solo sull'Atto n. 261. I successivi punti all'ordine del giorno saranno dedicati all'illustrazione degli Atti n. 262 e 263.

Si tratta, più precisamente, della Decisione quadro 2008/675/GAI, che mira a garantire che siano prodotti effetti giuridici equivalenti alle decisioni di condanna nazionali e alle decisioni di condanna di altri Stati membri; della Decisione quadro 2009/315/GAI, che introduce il certificato penale europeo con il quale è possibile chiedere informazioni sulle condanne e le interdizioni iscritte nei casellari nazionali (la cui attuazione è rimessa all'Atto del Governo n. 262) e della Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) per lo scambio di tali informazioni (la cui attuazione è rimessa all'Atto del Governo n. 263).

Risulta evidente, infatti, che per parlare di parità di trattamento tra precedenti penali nazionali e europei (di cui all'Atto del Governo n. 261) occorre che sia pienamente operativo il casellario europeo (di cui agli Atti del Governo nn. 262 e 263). L'operatività del casellario europeo è altresì determinante per conoscere – oltre alle condanne – eventuali interdizioni derivanti dalla condanna così da evitare, ad esempio, che il condannato in uno Stato per reati sessuali commessi su minori possa esercitare un'attività connessa alla cura dei minori in un altro Stato dell'Unione europea.

Pur in assenza di un'attuazione legislativa da parte del nostro Paese, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari è già operativo dal 2012 e trova per l'Italia il suo fondamento nella Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 1959 (la cui ratifica da parte dell'Italia è stata autorizzata con la legge 215/1961). Con il sistema ECRIS – *European Criminal Records Information System*, il sistema informativo del Casellario europeo consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli stati membri, in un formato standard comune a tutti. Attualmente, dunque, l'Ufficio del Casellario giu-

diziario del nostro Paese è interconnesso con il sistema ECRIS, scambiando informazioni praticamente in tempo reale, per via telematica, con tutti i Paesi membri (esclusi Malta, Portogallo e Slovenia). Le sentenze pronunciate all'estero però possono essere inserite nel casellario giudiziale solo dopo il riconoscimento (delibazione *ex* articolo 730 del codice di procedura penale); prima del riconoscimento, la sentenza straniera non ha quindi valore certificativo. Ricordo altresì che fin dal 2005, alcuni stati membri (Francia, Germania, Spagna, e Belgio) avevano realizzato, su base multilaterale, una rete sperimentale di collegamento, denominata: *Network of Judicial Registers* (NJR) – Rete dei Registri Giudiziari, che ha coinvolto progressivamente 16 stati membri, di cui 10 pienamente operativi.

Con le decisioni quadro 2009/315/GAI e 2009/316/GAI si è inteso, pertanto, dare veste istituzionale e piena efficacia agli scambi tra i casellari europei, ridisegnando ECRIS sulla traccia della rete NJR e sancendo sostanzialmente la nascita del Casellario europeo.

Segnala inoltre che il termine per dare attuazione a ciascuna delle tre decisioni quadro risulta già scaduto, e che occorre procedere senza indugio al recepimento degli atti in esame al fine di evitare di incorrere in procedure di infrazione. A partire dal 1° dicembre 2014, infatti, la mancata attuazione delle misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (GAI) da parte degli Stati membri può essere contestata dalla Commissione europea, rendendo così obbligatorio il recepimento.

Ricorda che la delega per l'attuazione delle tre decisioni quadro è stata conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) prevedendo, per ciascun atto, specifici principi e criteri direttivi di delega, contenuti – rispettivamente – agli articoli 19, 20 e 21. Il termine per l'espressione dei pareri delle Camere – cui gli schemi di decreto legislativo sono stati assegnati il 15 febbraio 2016 – è il 26 marzo 2016.

Di seguito, procederà come detto, ad una breve illustrazione del contenuto dell'Atto del Governo n. 261, volto a dare attuazione alla Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, finalizzata a garantire che siano prodotti effetti giuridici equivalenti alle decisioni di condanna nazionali e alle decisioni di condanna di altri Stati membri. Si tratta di uno strumento normativo che consente di riavvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di utilizzo – secondo le regole proprie di ciascun sistema penale – dei precedenti penali pronunciati in ordinamenti diversi da quello in cui si svolge un nuovo procedimento.

La Decisione quadro 2008/675/GAI si compone di sei articoli. La finalità è limitata «allo stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri». A differenza di altri strumenti, la Decisione quadro 2008/675/GAI non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri. Pertanto, l'obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale. In tal modo è fatta salva la libertà di ciascuno Stato di scegliere quali effetti far derivare dalle preve decisioni di condanna su un nuovo giudizio contro la stessa persona per fatti diversi. Per condanna si intende «ogni Decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato»; sono quindi escluse le mere pendenze giudiziarie (i cosiddetti carichi pendenti). La decisione quadro sancisce il principio di assimilazione, per il quale ciascuno Stato membro deve assimilare alle condanne riportate in ambito nazio-

nale quelle riportate negli altri Stati membri, applicabile all'intero procedimento penale. Inoltre, la rilevanza dovrà essere assicurata sia per gli aspetti processuali, sia per gli aspetti di diritto penale sostanziale. Sono stabiliti i limiti entro i quali può darsi rilevanza alla precedente condanna subita in altro Stato membro, escludendo esplicitamente che i giudici di uno Stato membro possano interferire con il contenuto e gli effetti della Decisione presa in altro Stato membro, salvi i casi di trasferimento nel diverso Stato membro dell'esecuzione tout court della precedente condanna pronunciata in un altro Stato membro. La Decisione quadro in esame sostituisce, tra gli Stati membri, l'articolo 56 della Convenzione dell'Aja del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale dei giudizi repressivi (ratificata in Italia con legge n. 305 del 1977). Il termine per la procedura di adeguamento è scaduto il 15 agosto 2010.

La disposizione di delega (articolo 21 della legge di delegazione europea 2014) prevede che il Governo adotti un decreto legislativo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima (15 agosto 2014). I principi e criteri direttivi specifici di delega, stabiliscono che: la definizione di «condanna» coincida con quella della Decisione quadro (lettera a); siano prese in considerazione le precedenti sentenze di condanna pronunciate in altri Stati membri nei confronti di una stessa persona, sottoposta a processo penale per fatti diversi (rispetto a quelli oggetto della condanna) e di cui siano ottenute informazioni in virtù di reciproca assistenza giudiziaria. Inoltre, gli effetti giuridici da attribuire a tale precedenti condanne devono essere equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali (es. la recidiva), conformemente al diritto nazionale (lettera b); è escluso che tale presa in considerazione possa interferire con le decisioni già assunte, comportandone la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia (lettera c).

Lo schema di decreto legislativo n. 261 si compone di 4 articoli. L'articolo 1

delinea la finalità dello schema di decreto legislativo. L'articolo 2 reca la definizione di condanna, precisando che con essa si intende « ogni Decisione definitiva di condanna adottata dall'autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato ». L'articolo 3, disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione inerente alla pena, e in particolare per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere. Tali condanne hanno rilevanza anche nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena. L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Fa osservare che nel sistema italiano vigente, prima del riconoscimento la sentenza straniera non ha valore; si prevede infatti che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta attraverso la procedura di riconoscimento (articolo 730 del codice di procedura penale), prima di essere inserita nel certificato del casellario ed acquisire la stessa valenza delle sentenze italiane. Con lo schema di decreto n. 261 si dà rilievo a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri anche in assenza di tale riconoscimento. Peraltro le finalità del riconoscimento sono individuate all'articolo 12 codice penale: 1) dichiarazione di recidiva, abitudine, professionalità o altro effetto penale; 2) applicazione di una pena accessoria; 3) applicazione di una misura di sicurezza personale; 4) a fini civili. Le finalità della « assimilazione » disciplinata dalla Decisione quadro in esame sembrano rientrare esclusivamente sotto il n. 1 dell'articolo 12 citato.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.**

**Atto n. 262.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, per l'introduzione generale al provvedimento, rinvia a quanto testé illustrato in sede di esame dell'Atto n. 261.

Introduce quindi lo schema di decreto legislativo n. 262, volto al recepimento nell'ordinamento della Decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale. La delega legislativa è prevista dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015). La decisione quadro, dunque, non ha lo scopo di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziari degli Stati membri, bensì quello di creare una interconnessione telematica tra i casellari giudiziari, rendendo effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato standard comune a tutti.

Ricorda che la Decisione quadro 2009/315/GAI – che abroga la precedente decisione 2005/876/GAI – si prefigge i seguenti obiettivi: definire le modalità attraverso le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di altro Stato membro (« Stato membro di condanna ») trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato di cittadinanza della persona condannata (« Stato membro di cittadinanza »); definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni e precisare le procedure da seguire per le richieste di informazioni estratte dal casellario giudiziario nazionale; definire un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle

condanne. A tal fine, la Decisione quadro chiede agli Stati membri di designare un'Autorità centrale, che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne. Le informazioni possono essere scambiate ai fini di un procedimento penale o per altri scopi, ad esempio per la selezione del personale. Mentre le risposte alle richieste ai fini di un procedimento penale sono obbligatorie, quelle per altri scopi dovrebbero essere fornite conformemente al diritto nazionale. Lo Stato membro richiedente può usare i dati personali trasmessi solo ai fini per cui sono stati richiesti, tranne che il fine sia adottare provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Tutte le richieste fatte pervenire alle autorità centrali devono essere formulate usando il modulo allegato alla decisione quadro. Il termine per l'attuazione è scaduto il 27 aprile 2012. Alla data del 19 gennaio 2016, 22 Stati membri hanno attuato la decisione quadro e 6 Stati – tra i quali l'Italia – non hanno ancora provveduto.

La delega per l'attuazione della Decisione quadro 2009/315/GAI è stata conferita dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) che detta una serie di principi e criteri direttivi specifici. Tali principi e criteri stabiliscono che: il decreto legislativo riprenda le definizioni di condanna, procedimento penale e casellario giudiziario della Decisione quadro (lett. a); l'autorità centrale nazionale sia il Ministero della Giustizia (lett. b); il Ministero della Giustizia debba comunicare allo Stato di cittadinanza ogni condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale (lett. c), nonché ogni successiva modifica a tale iscrizione (lett. d). La stessa autorità centrale dovrà, se richiesta dallo Stato di cittadinanza, fornire copia della sentenza e qualsiasi altra informazione relativa (lett. e); se l'Italia è Stato di cittadinanza deve, attraverso il Ministero della Giustizia, conservare tutte le informazioni ricevute al fine di poterle ritrasmettere dietro richiesta di altri Stati (lett. f); le modalità

per richiedere le informazioni al casellario giudiziale nazionale siano, pur nel rispetto del modulo allegato alla Decisione quadro, diverse in ragione del soggetto che effettua la richiesta (autorità centrale, cittadino o residente UE, autorità giudiziaria) (lett. g); anche le modalità di risposta alle richieste di informazioni sulle condanne estratte dal casellario siano diverse a seconda se relative a un cittadino italiano ai fini di un procedimento penale, a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, a un cittadino italiano ove la richiesta provenga da un Paese terzo, a un cittadino di altro Paese o apolide (lett. h); le risposte debbano essere date nel rispetto dei termini previsti dalla Decisione quadro (lett. i); i dati personali trasmessi possano essere utilizzati solo per la finalità per la quale sono stati richiesti, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza (lett. l); nello scambio di informazioni si usi la lingua ufficiale di uno degli Stati o una lingua accettata da entrambi (lett. m); alcune informazioni contenute nel casellario giudiziale debbano sempre essere trasmesse (es. quelle relative alla condanna e al reato in base alla lett. n)) o debbano essere trasmesse se disponibili (informazioni supplementari in base alla lett. p); che altre informazioni possano essere facoltativamente trasmesse (lett. o) e q); lo scambio di informazioni debba avvenire per via elettronica e con un formato standard, ovvero che trasmesse in maniera che ne risulti traccia scritta per consentire di verificarne l'autenticità (lett. r).

Lo schema di decreto legislativo n. 262 si compone di 13 articoli, ripartiti in 3 capi e 2 allegati. Il Capo I (articoli da 1 a 3) detta le disposizioni generali e, in primo luogo, definisce l'obiettivo dell'intervento legislativo (articolo 1). L'articolo 2 introduce alcune definizioni e aggiunge la definizione di Paese terzo (ovvero Paese che non è membro dell'UE). L'articolo 3 individua l'autorità centrale nazionale nell'ufficio presso il Ministero della giustizia che ha competenze per il casellario giudiziale in base al Testo Unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 313 del 2002; si tratta del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'ambito del quale la Direzione della giustizia penale si è dotata di un ufficio (Ufficio III) competente per il casellario. Il Capo II (articoli da 4 a 10) concerne gli obblighi di informazione e di conservazione delle informazioni a carico dell'autorità centrale. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che, se è condannato in Italia un cittadino di altro Stato UE, allo Stato di cittadinanza dovranno essere comunicate le informazioni elencate dall'articolo 5-ter del Testo Unico sul casellario, nonché ogni successiva modifica di tali iscrizioni e, previa richiesta, copia della sentenza e ogni altra informazione pertinente. Viceversa, quando la condanna di un cittadino italiano è pronunciata in altro Stato UE, l'autorità centrale deve conservare i dati e le informazioni ricevute. L'articolo 6 disciplina le modalità per presentare la richiesta di informazioni, prevedendo la trasmissione attraverso il modulo allegato allo schema; anche la risposta deve essere trasmessa in conformità allo standard allegato allo schema. L'articolo 7 precisa la tipologia di informazioni che possono essere trasmesse, distinguendo a seconda della cittadinanza dell'interessato e dell'appartenenza o meno all'Unione europea dello Stato richiedente l'informazione. L'articolo 8 individua il termine entro il quale l'autorità centrale deve rispondere. L'articolo 9 circoscrive l'utilizzabilità dei dati personali ricevuti da altro Stato membro alle finalità per le quali sono stati trasmessi salva l'utilizzabilità incondizionata a fini di prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza. L'articolo 10 stabilisce che la richiesta di informazioni debba essere fatta dall'Italia nella lingua dello Stato richiesto, mentre la risposta alle informazioni possa essere redatta in italiano o in altra lingua concordata con lo Stato richiedente. Il Capo III dello schema di decreto legislativo (articoli da 11 a 12) contiene le modifiche alle vigenti norme di attuazione del codice di procedura penale e al Testo Unico sul casellario giudiziale (decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 313 del 2002). L'articolo 11 inserisce il certificato del casellario giudiziale europeo tra i certificati che la procura della Repubblica deve richiedere non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato (articolo 110 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.). L'articolo 12 inserisce nel Testo Unico il riferimento al casellario giudiziale europeo, definito come «l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani» (lett. a), b), e), f), h) e p)) e inserisce un nuovo titolo dedicato al casellario giudiziario europeo, composto da 3 articoli (lett. c). In particolare, il nuovo articolo 5-bis individua i provvedimenti che devono essere iscritti nel casellario; l'articolo 5-ter riguarda l'estratto del provvedimento inscrivibile e prevede che tutte le informazioni che giungono dallo Stato estero di condanna (sia quelle obbligatorie, che le facoltative, che le supplementari) debbano essere iscritte nel casellario; l'articolo 5-quater riguarda l'eliminazione delle iscrizioni a seguito di comunicazione dell'autorità centrale di un altro Stato membro.

Inoltre, l'articolo 12: integra le competenze dell'Ufficio centrale per il casellario giudiziale (lett. d), a cui dovranno rivolgersi le autorità interessate di altri Stati membri (lett. o); disciplina l'acquisizione, da parte dell'autorità centrale di altro Stato UE del certificato del casellario europeo, prevedendo che tale autorità straniera possa accedere tanto alle iscrizioni contenute nel casellario giudiziale italiano quanto alle condanne iscritte nel casellario europeo (lett. g); disciplina la richiesta del certificato del casellario europeo da parte dell'interessato (lett. i); disciplina la richiesta del certificato del casellario da parte della pubblica amministrazione (lett. m); demanda ad un decreto dirigenziale la definizione delle modalità di rilascio dei certificati (lett. n) e delle regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari europei. Questo ultimo aspetto

dovrà essere regolamentato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sentito tra gli altri il Garante per la protezione dei dati personali (lett. q). Il Capo IV, composto dall'articolo 13, contiene la clausola di invarianza finanziaria. Infine, i due allegati contengono, rispettivamente, il modulo per presentare la richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale e il modulo per rispondere a una richiesta di informazioni.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.**

Atto n. 263.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, per l'introduzione generale al provvedimento, rinvia a quanto testé illustrato in sede di esame dell'Atto n. 261.

Introduce quindi lo schema di decreto legislativo n. 263, volto al recepimento nell'ordinamento della Decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che mira a costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri di dati contenuti nei casellari giudiziali europei. In particolare, la decisione quadro per consentire di comunicare informazioni in un modo facilmente comprensibile definisce un formato standard che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

La Decisione quadro 2009/316/GAI istituisce ECRIS, un sistema informatico de-

centrato basato sulle banche dati di casellari giudiziali di ciascuno Stato membro. Non viene istituita una banca dati centralizzata, in quanto tutti i dati estratti dai casellari sono conservati unicamente presso gli Stati membri; le autorità centrali degli Stati (per l'Italia il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia) non avranno un accesso diretto ai casellari. Il Sistema ECRIS è infatti composto da un *software* di interconnessione conforme ad un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni tra le banche dati di casellari giudiziali e una infrastruttura di comunicazione comune che forma una rete cifrata (la rete di comunicazione s-TESTA). Quanto al formato di trasmissione delle informazioni, gli Stati membri dovranno menzionare il codice di trasmissione delle informazioni sia in relazione ai reati che alle condanne, utilizzando codici predefiniti previsti dall'allegato A alla Decisione quadro. Se il reato non trova corrispondenza specifica nei codici, dovrà essere selezionata la voce « categoria aperta » o « altri reati ». Analogamente si procederà per la pena irrogata e per le altre conseguenze penali (i relativi codici sono elencati nell'allegato B). Ulteriori disposizioni riguardano gli obblighi informativi degli Stati membri al segretariato generale del Consiglio europeo, in relazione ad esempio all'elenco dei reati nazionali previsti e delle diverse tipologie di pene e misure di sicurezza. Sono previste consultazioni tra le diverse autorità degli Stati membri per la redazione di un manuale che definisca le modalità procedurali per lo scambio di informazioni all'interno di ECRIS nonché un coordinamento operativo tra le stesse autorità per le azioni volte allo sviluppo e all'esercizio di ECRIS. Alla Commissione europea spettano obblighi di relazione periodica sugli scambi di informazioni e statistiche acquisite tramite ECRIS. Ricordo che il termine di recepimento delle disposizioni era fissato al 7 aprile 2012.

La delega per l'attuazione della Decisione quadro 2009/316/GAI è contenuta nell'articolo 20 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), in

forza del quale il Governo deve osservare i seguenti specifici principi e criteri direttivi: introduzione di un sistema informatizzato che si interfacci col sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari; attribuzione all'autorità centrale istituita presso il ministero della giustizia della responsabilità della gestione del sistema informatizzato; previsione di una serie di formati standard di trasmissione delle informazioni tanto in relazione ai reati per i quali è pronunciata la condanna, quanto in relazione alle pene applicate. In particolare, il Governo è chiamato a confrontare l'elenco dei reati e delle pene applicabili allegati alla Decisione quadro con le fattispecie penali vigenti nel nostro ordinamento e le possibili conseguenze penali della condanna, prevedendo inoltre la possibilità di comunicare anche informazioni sul livello di realizzazione del reato e sulla partecipazione ad esso del condannato nonché sull'eventuale recidiva o cause di esonero (anche parziale) della responsabilità.

Lo schema di decreto legislativo n. 263 si compone di 5 articoli, ripartiti in 3 capi, e 2 allegati. In particolare, il Capo I contiene le disposizioni generali e definisce l'oggetto dell'intervento legislativo (articolo 1) e alcuni termini chiave (articolo 2). Il Capo II istituisce ufficialmente il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS, la cui gestione è affidata all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale, ovvero al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia (articolo 3). La trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei codici forniti dall'Unione europea e riprodotti negli allegati. L'articolo 4 specifica che, quando tra una condanna pronunciata in Italia e tali codici manchi una specifica corrispondenza, nella trasmissione delle informazioni si dovrà utilizzare la voce « categoria aperta » per una fattispecie o pena simile o « altro reato », « altra pena » in mancanza di ipotesi similari. Le ultime due voci dell'Allegato A sono relative a « Altri reati dolosi » e « Altri reati colposi ». Si consente infine l'utilizzo del parametro « decisioni non

penali » quando, a fronte di una richiesta italiana di informazioni sulle condanne, lo Stato interpellato comunichi, spontaneamente, non solo le decisioni penali ma anche altre pronunce. Infine, il Capo III (articolo 5) prevede la clausola di invarianza finanziaria. L'allegato A allo schema di decreto legislativo contiene la tavola comune delle categorie di reato, con i relativi codici, e l'Allegato B la tavola comune delle categorie delle pene e delle misure.

Segnala – tra i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, nell'ambito della disciplina relativa al casellario giudiziale europeo – la proposta di direttiva della Commissione europea del 19 gennaio 2016 (COM(2016)7 final) volta a modificare la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

La *ratio* dell'intervento risiede nel fatto che sebbene sia attualmente possibile scambiare tramite ECRIS informazioni sulle condanne a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi, mancherebbe tuttavia una procedura/meccanismo efficiente. Poiché i cittadini di paesi terzi non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, per ottenere informazioni complete sui precedenti penali di una determinata persona occorre inviare una richiesta a tutti gli Stati membri di condanna (« richieste generalizzate »), determinando un onere amministrativo per tutti gli Stati membri stimato in circa 78 milioni di euro l'anno. La proposta di direttiva prevede per gli Stati membri la possibilità di conoscere in anticipo quali siano gli altri Stati membri che possono dare riscontro ad una richiesta di casellario giudiziale circa un determinato cittadino extra UE, e di indirizzare tale richiesta esclusivamente a questi ultimi.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE.**

**Atto n. 273.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame – che la Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – è diretto a recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114/2015).

Anche questa direttiva, come quelle oggetto di esame la scorsa settimana, deve essere recepita entro il 19 aprile 2016, e fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.

La Direttiva 2014/32/UE, che consta di 54 articoli ed è corredata da 13 allegati, procede alla rifusione delle norme contenute nella Direttiva 2004/22/UE poiché questa nel tempo ha subito modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni.

La nuova Direttiva disciplina gli strumenti per misurare nuovi, prodotti da un fabbricante stabilito nell'UE, o quelli nuovi o usati, importati da un paese terzo,

stabilendo requisiti di conformità uniformi con un approccio di armonizzazione massima.

A tal fine introduce:

1) misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti ma anche per gli importatori ed i distributori tramite apposite procedure di valutazione della conformità;

2) il principio per cui gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato uno strumento di misura con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi, così da incidere sulla conformità alla Direttiva, è considerato il fabbricante e si deve assumere i relativi obblighi;

3) norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito;

4) misure volte a garantire la qualità dell'operato degli « organismi di valutazione della conformità » (OVC), con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività;

5) il sistema di valutazione della conformità viene dunque completato dal sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità di cui al già citato Regolamento CE n. 765/2008;

6) misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive in termini di definizioni e terminologia.

Quanto Lo schema di decreto legislativo in esame, si compone di 3 articoli e di 2 Allegati (A e B) e interviene novellando il

decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 attuativo della precedente Direttiva nella medesima materia.

Rinvia alla scheda predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del provvedimento.

Si limita qui a ricordare, in estrema sintesi, che il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 1 modifica il D.Lgs. n. 22 del 2007 al fine di correggerne la terminologia per renderne conforme il testo alla nuova Direttiva. Vengono inoltre specificati i requisiti tecnici degli strumenti e introdotte disposizioni in materia di obblighi per i fabbricanti, e in materia di identificazione degli operatori economici. Ulteriori disposizioni intervengono in materia di presunzione di conformità degli strumenti, di procedure di valutazione della conformità, di dichiarazione di conformità UE, di marcatura di conformità CE, in materia di vigilanza del mercato e controlli sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione, in materia di organismi di valutazione della conformità e in materia di autorità di notifica nazionale, confermata nel Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 2 fissa la decorrenza di applicazione delle nuove disposizioni (20 aprile 2016) e armonizza i riferimenti alla nuova normativa.

L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di decreto in esame dispone la modifica e la sostituzione di alcuni allegati del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti e il contenuto degli allegati che codificano le diverse procedure di valutazione applicabili. Inoltre è introdotto il nuovo allegato XIII in materia di dichiarazione di conformità.

Lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché testualmente il contenuto

della direttiva. Inoltre, come indicato nella relazione illustrativa, nello schema sono state esercitate alcune delle opzioni rimesse dalla Direttiva alla decisione dei singoli Stati membri.

In particolare:

è stata confermata ed estesa la facoltà di prescrivere l'utilizzo degli strumenti di misura relativamente a funzioni di misura, nonché di prevedere delle eccezioni (articolo 3 della direttiva); più precisamente, all'articolo 1, comma 1, lettera hh) dello schema di decreto legislativo è stata introdotta un'ulteriore eccezione con riguardo ai distributori di acqua potabile, che si aggiunge a quella già vigente relativa ai distributori per la vendita di latte crudo (articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 22/2007);

è stata confermata ed estesa la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale (artt. 6, 8, 10, 11 e 19 della direttiva) con riferimento alle informazioni e alla documentazione, agli obblighi per gli operatori, nonché alla traduzione della dichiarazione di conformità UE (artt. 4, 4-*bis*, 4-*quater*, 4-*quinquies* e 8-*bis* dello schema di decreto);

con la previsione del ricorso ad un organismo unico di accreditamento (articolo 1, comma 1, lettera p) dello schema di decreto) lo Stato italiano si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'articolo 24 della direttiva, di attribuire ad un organismo nazionale di accreditamento la valutazione e il controllo delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità.

Diversamente, le seguenti opzioni non sono state esercitate:

eventuale introduzione di limiti giustificati dalle condizioni climatiche locali e particolari classi di accuratezza (articolo 7 della direttiva);

possibilità di notificare comunque organismi di certificazione anche nel caso in

cui non si ritenga di adottare prescrizioni nazionali per gli strumenti e le funzioni di misura (articolo 23 della direttiva);

possibilità di adottare soluzioni alternative per la valutazione e il controllo delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità (artt. 31 e 32 della direttiva).

Tenuto conto dei contenuti del provvedimento e del carattere tecnico delle disposizioni recate, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.**

**Atto n. 274.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame provvede a recepire la Direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva in virtù della delega sancita con la Legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114).

Anche questa direttiva, come quelle oggetto di esame la scorsa settimana e quella testé illustrata dalla collega Iacono, deve essere recepita entro il 19 aprile 2016, e fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercia-

lizzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.

Quanto allo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva, è interamente sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998 (che attuava la precedente direttiva 94/9/UE), mantenendo così una disciplina unitaria della materia e salvaguardando il più possibile la corrispondenza con le disposizioni contestualmente abrogate. Consta di 28 articoli e di dieci allegati.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione ed elenca le pertinenti definizioni. Le norme si applicano ad apparecchi e sistemi di protezione che per le loro caratteristiche possono causare un'esplosione nonché ai dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione per il funzionamento sicuro degli stessi apparecchi e sistemi.

L'articolo 2 stabilisce che i prodotti devono rispettare quanto stabilito dall'allegato II, relativo ai requisiti essenziali di sicurezza e salute; ai sensi dell'articolo 3 si deve presumere che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti contenuti nel medesimo allegato II. Le competenze nazionali, in assenza di armonizzazione europea, sono traslate sul MiSe, di concerto con il Ministero dell'interno.

L'articolo 4 subordina al rispetto delle norme dettate dal presente decreto l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi che devono, comunque, essere correttamente installati, utilizzati per gli scopi previsti e sottoposti a regolare manutenzione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, i fabbricanti, al momento della commercializzazione, garantiscono il rispetto dei requisiti previsti dal succitato allegato II, e l'articolo 6 li specifica anche in rapporto ai loro rappresentanti autorizzati.

Gli articoli 7 e 8 recano gli obblighi, posti in capo, rispettivamente, agli importatori ed ai distributori; essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall'articolo 9.

Infine, l'articolo 10 individua gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'identificazione degli operatori economici. Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato siano disponibili esclusivamente apparecchiature conformi alla normativa, così come lo devono essere anche i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione proveniente da paesi terzi.

L'articolo 11 dispone in ordine alla marcatura CE, richiamando i principi generali enunciati in materia dal regolamento (CE) n. 765 del 2008.

L'articolo 12 contiene diversi richiami agli allegati da III a IX, al fine di definire le procedure per valutare la conformità degli apparecchi. L'allegato X reca il modello della dichiarazione di conformità UE, come disciplinata dall'articolo 13.

L'articolo 14 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità nazionale di notifica, alla Commissione e agli altri Stati membri, degli organismi della valutazione della conformità; il medesimo Ministero è anche individuato quale autorità di controllo degli organismi notificati.

L'articolo 15 reca prescrizioni di carattere generale per gli organismi notificati di valutazione della conformità.

Seguono disposizioni che si applicano ad organismi affiliati a quelli notificati (articolo 16), nonché disposizioni circa la procedura di notifica (articolo 17); sono disciplinati anche gli obblighi operativi degli organismi notificati ed i ricorsi contro le loro decisioni (articolo 18). Specifici obblighi di informazione, in particolare nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, sono posti in capo agli stessi organismi notificati (che partecipano anche al sistema di coordinamento e cooperazione con gli omologhi organismi europei) dall'articolo 19.

L'articolo 20 dispone in ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da Paesi terzi.

Gli articoli da 21 a 24 regolano le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, preven-

dendo, tra l'altro, procedure di salvaguardia da intraprendere secondo un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adempiere dell'operatore economico. Sono inoltre previste procedure speciali per quei sistemi o apparati che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, siano ritenuti rischiosi all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 21.

L'articolo 25 reca le sanzioni amministrative (da 500 euro a 1500 euro per ciascun prodotto commercializzato e messo in servizio senza i requisiti prescritti), l'articolo 27 contiene disposizioni transitorie e finali, l'articolo 28 la clausola di invarianza finanziaria.

Con l'articolo 26 si propone l'abrogazione della disciplina attualmente vigente.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.**

**Atto n. 275.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, evidenzia come con il presente schema di decreto legislativo si provveda a recepire la Direttiva 2014/35/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, in virtù della delega sancita dalla Legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114).

Anche questa direttiva, come quelle oggetto di esame la scorsa settimana e le due testé illustrate dai colleghi Iacono e Bergonzi, deve essere recepita entro il 19 aprile 2016, e fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.

La direttiva 2014/35/UE abroga la precedente Direttiva 2006/95/UE, anche al fine di adeguare la normativa in vigore al cd. pacchetto merci adottato nel 2008 e sopra ricordato. Analogamente, l'articolo 19 dello schema di decreto propone l'abrogazione della vigente normativa nazionale (la legge 18 ottobre 1977, n. 791; il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626; il decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277).

Lo schema di decreto legislativo consta di 21 articoli e di tre allegati.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, fissando quindi i limiti di tensione e stabilendo che il materiale elettrico posto sul mercato debba soddisfare requisiti che offrano un livello elevato di protezione di sicurezza. Lo stesso articolo richiama l'Allegato I recante i principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 dispone in ordine agli obblighi dei fabbricanti che garantiscono, tra l'altro, che il materiale elettrico sia progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 1 e all'allegato I. I fabbricanti possono inoltre nominare con mandato scritto propri rappresentanti ai sensi dell'articolo 4, per una serie di adempimenti.

Gli articoli 5 e 6 recano gli obblighi posti in capo, posti in capo, rispettivamente, agli importatori ed ai distributori; essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall'articolo 7.

L'articolo 8 individua gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'identificazione degli operatori economici.

Ai sensi dell'articolo 9 si deve presumere che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti di sicurezza prescritti.

Gli articoli 10 e 11 recano similmente norme sulla presunzione di conformità, rispettivamente, sulla base di norme internazionali e sulla base di norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato il materiale, quando viene garantito un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul territorio italiano.

L'articolo 12 dispone in ordine alla marcatura CE e l'articolo 13 stabilisce che deve essere apposta prima dell'immissione sul mercato, deve essere visibile, leggibile ed indelebile.

L'articolo 14 dispone in ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da paesi terzi. Il Ministero dello sviluppo economico è individuato quale autorità di vigilanza. Esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti, previa intesa dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle altre amministrazioni nell'ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Gli articoli da 15 a 18 regolano le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, prevenendo, tra l'altro, misure di salvaguardia da intraprendere secondo un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adempiere dell'operatore economico. Sono inoltre previste procedure speciali per il materiale elettrico che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, sia ritenuto rischioso all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 15. La procedura di salvaguardia dell'Unione opera qualora le misure adottate da uno Stato

membro, in presenza di rischi, siano ritenute non sufficienti ovvero contrarie alla legislazione applicabile.

L'articolo 19 dello schema di decreto propone, come sopra ricordato, l'abrogazione della vigente normativa nazionale; l'articolo 20 contiene disposizioni transitorie e finali e l'articolo 21 la clausola di invarianza finanziaria.

Rileva in conclusione che lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva, tranne che per quelle disposizioni della direttiva che non richiedono recepimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 9.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

ALLEGATO

**Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final) – Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4) – Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15)**

**RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha svolto l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2016 « È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione » (COM(2015)610 final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n.4) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017).

L'attività conoscitiva ha riguardato l'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei, Sandro Gozi, nonché di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ed ha consentito di acquisire utili elementi di valutazione.

Sono state trasmesse inoltre, ai sensi della legge n. 234 del 2012, le risoluzioni approvate dalle regioni Lazio e Friuli-Venezia Giulia.

Tutte le Commissioni permanenti, nonché il Comitato per la legislazione, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze, hanno espresso i pareri dei quali si dà conto in questa relazione.

Va rilevato, innanzitutto, che in questa occasione il Parlamento è stato messo nelle condizioni di fornire un contributo

utile entro il primo semestre dell'anno cui sono riferiti i documenti programmatici, avendo il Governo trasmesso la Relazione programmatica nel mese di dicembre 2015, entro i termini di legge.

Si tratta di un dato particolarmente positivo, che consente di definire una cornice strategica coerente per la politica europea del nostro Paese, articolata intorno a grandi obiettivi e linee d'intervento prioritarie.

Il **Programma di lavoro della Commissione**, il secondo del suo mandato, presentato il 27 ottobre 2015, si pone in una linea di continuità rispetto agli orientamenti politici dell'anno precedente, ribadendo l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker nel luglio 2014.

Unitamente al discorso sullo stato dell'Unione, il Programma della Commissione riporta lo stato dell'arte delle principali misure messe in atto finora dalla Commissione e prospetta le prossime azioni che si intendono intraprendere.

La Commissione europea sottolinea che gli eventi dell'ultimo anno – tra cui la crisi greca, la pressione migratoria sempre più forte alle frontiere UE, gli attacchi terroristici, l'instabilità che regna nel vicinato dell'UE – hanno rafforzato la determinazione a puntare su queste priorità e a

optare per un metodo di lavoro che vada oltre l'ordinaria amministrazione, basato su una coraggiosa azione pragmatica e sull'impegno a collaborare con il Parlamento europeo e con il Consiglio per conseguire i risultati che gli europei si attendono.

Ci si trova di fronte, è evidente a tutti, ad una fase decisiva per il futuro delle istituzioni europee e della stessa Unione europea. Da come l'Europa saprà affrontare i fenomeni migratori e il pericolo terrorista, ma anche dall'esito della questione *Brexit*, si deciderà il futuro della costruzione europea. In tale quadro, la capacità concreta di produrre la discontinuità a cui la Commissione si è impegnata diventa decisiva per superare la crisi del rapporto tra Europa e cittadini europei e tornare a far percepire l'Europa come una opportunità e non come un vincolo o un problema.

Il Programma di lavoro si suddivide in 10 capitoli, corrispondenti a determinate priorità politiche, e reca sei allegati; in particolare, nel corso dell'esame in Commissione, ci si è soffermati sul primo, che raccoglie le 23 iniziative legislative che saranno proposte dalla Commissione europea nell'arco del 2016.

La **Relazione programmatica del Governo per l'anno 2016** è invece strutturata in cinque parti:

gli impegni che il Governo intende assumere sulle questioni istituzionali e macroeconomiche;

le priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali, quali le politiche per il mercato unico e la competitività, e settoriali, quali le politiche di natura sociale o quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini;

la dimensione esterna dell'Unione (politica estera e di sicurezza comune, allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi);

le strategie di comunicazione e di formazione sull'attività dell'Unione europea e la partecipazione italiana all'Unione europea;

il ruolo di coordinamento delle politiche europee, svolto dal Comitato Interministeriale per gli Affari europei (CIAE) e il tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione.

Sono infine allegate al testo quattro Appendici con riferimenti ai documenti programmatici delle istituzioni europee.

Il Programma di 18 mesi delle tre Presidenze olandese, slovacca e maltese, presentato il 3 dicembre 2015, riprende la struttura dell'Agenda strategica adottata dal Consiglio europeo del 27 giugno 2014.

Si compone di cinque capitoli:

1) Occupazione, crescita e competitività, a sua volta suddiviso in Mercato unico, Imprenditorialità e creazione di posti di lavoro, Investire nel futuro, Attrattiva globale, Unione economica e monetaria;

2) Un'Unione che responsabilizza tutti i suoi cittadini e li protegge;

3) Verso un'Unione dell'energia dotata di una politica lungimirante in materia di clima;

4) Libertà, sicurezza e giustizia;

5) L'Unione come attore forte sulla scena mondiale.

Obiettivo primario, secondo il Trio di Presidenze, rimane quello della crescita economica e della creazione di posti di lavoro. Le iniziative che figurano nel Programma del Consiglio coincidono in gran parte con quelle della Commissione.

L'esame congiunto dei richiamati documenti, insieme alle puntuali indicazioni recate nei pareri espressi dalle Commissioni permanenti nei rispettivi settori di interesse e emerse nel corso dell'attività conoscitiva, consente di individuare, nell'ambito delle condivisibili priorità indicate dalla Commissione europea, alcune iniziative cui attribuire particolare rilevanza.

Nell'ambito della priorità « **1. Un nuovo impulso all'occupazione alla crescita e agli investimenti** », si sottolinea, in riferimento all'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici di cui al cd. « piano Juncker », la necessità di una politica economica europea che, pur non dimenticando una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici, privilegi maggiormente la crescita e la creazione di posti di lavoro. Appare a tal fine opportuno potenziare e accelerare gli investimenti del citato Piano, anche alla luce del suo andamento, definito « deludente » dall'OCSE, per ottenere l'effetto moltiplicatore complessivo stimato dalla Commissione europea.

Per il nostro Paese, come sottolineato dal Governo, le risorse del FEIS dovrebbero prevalentemente finanziare progetti per infrastrutture, investimenti ambientali, la *Digital Agenda*, investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione con il settore industriale privato, il finanziamento a piccole e medie imprese e *Mid-caps*.

Quanto alla revisione della Strategia UE 2020, emerge la necessità di individuare tempestivamente obiettivi che tengano conto dei profondi mutamenti intervenuti nel contesto macroeconomico, rispetto al momento dell'adozione della Strategia stessa. Per favorire in particolare occupazione, sviluppo e inclusione sociale, appare prioritario – oltre a concludere celermente *l'iter* delle proposte in materia impiego, mobilità dei lavoratori e integrazione dei mercati del lavoro – promuovere, nell'ambito della revisione di medio termine del quadro finanziario pluriennale dell'Unione, l'estensione dell'efficacia dell'Iniziativa europea per l'occupazione giovanile, in modo da assicurare continuità alle misure adottate a livello nazionale nell'ambito del Programma operativo nazionale « Iniziativa occupazione giovani ».

Il Governo italiano indica inoltre come prioritario il rafforzamento degli interventi di politica attiva a sostegno dell'occupazione giovanile e dell'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà.

Appare altresì utile avviare una riflessione, vista la complessità di un simile

intervento, sulla possibilità di introdurre un sussidio europeo di disoccupazione, da finanziare tramite un rafforzato bilancio dell'UE (parere V commissione).

Rispetto alla revisione del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020 la Commissione sottolinea che si rifletterà su come assegnare i finanziamenti in modo più mirato, in funzione delle priorità cui l'UE deve fare fronte.

Un ulteriore ambito di intervento è rappresentato dalla promozione degli investimenti nel capitale umano lungo tutto l'arco della vita, che si tratti di formazione professionale, istruzione superiore, competenze digitali e di alta tecnologia.

Nel quadro dell'Agenda per le nuove competenze per l'Europa – che incide significativamente sulle competenze delle regioni, come emerso nell'ambito dell'audizione della Conferenza delle Assemblee legislative regionali – occorre potenziare una forte alleanza sistemica scuola-mondo del lavoro, tra istruzione e formazione professionale, tra cultura generale e competenze specialistiche. Appare questa la principale linea di intervento nel contrasto contro la disoccupazione giovanile, attraverso un sistema educativo che permetta una integrazione dell'apprendimento in aula ed in azienda.

Il sistema duale appare infatti l'antidoto strutturale alla disoccupazione come occasione per rilanciare, anche con il contributo delle nuove tecnologie, quel concetto di cultura unitaria tra teoria e pratica, studio e lavoro, volto ad assicurare i livelli più elevati possibili di sviluppo economico, sociale e civile.

Inoltre, il riconoscimento delle qualifiche professionali e l'implementazione delle procedure amministrative per il rilascio della tessera professionale europea, su cui il Governo italiano ha mostrato una notevole tempestività di azione, sono strumenti importanti non solo per semplificare, ma anche per agevolare la mobilità dei professionisti, condizione imprescindibile per lo sviluppo di competitività, innovazione, crescita e qualità dei servizi, all'interno del mercato unico.

In tale contesto non debbono naturalmente essere tralasciate le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per quanto concerne la priorità « **2. Un mercato unico digitale connesso** », nel corso dell'ultimo anno la Commissione europea ha presentato numerose iniziative, nel quadro della Strategia per il mercato unico digitale – diritto d'autore, commercio *online*, semplificazione e armonizzazione dei regimi IVA, registrazione online, anche transfrontaliera, delle imprese, portabilità dei contenuti tutelati da *copyright* – tutte condivisibili e all'attenzione del Parlamento.

Nella Relazione il Governo ricorda di aver presentato nel novembre 2014 la Strategia per la crescita digitale 2014-2020, che identifica le azioni prioritarie per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e il recupero del ritardo del nostro Paese rispetto allo *scoreboard* dell'Agenda digitale europea. Prospetta altresì l'adozione di una serie di iniziative in materia di sviluppo delle tecnologie *cloud* per una completa virtualizzazione dei servizi e delle infrastrutture; di audiovisivo; di amministrazione digitale e di diffusione sul territorio degli accessi broadband.

Occorre infatti – tenuto conto del fatto che l'obiettivo della Commissione europea è di presentare tutte le proposte legislative necessarie entro la fine del 2016 – promuovere l'adozione di misure volte ad assicurare un elevato livello comune per la sicurezza delle reti e delle informazioni, la definizione di *standard* comuni per favorire l'interoperabilità all'interno dell'Unione, la rimozione delle barriere che ancora ostacolano lo sviluppo dei mercati *online*, la protezione dei consumatori su tali mercati.

A tale impegno dovrebbe corrispondere, in ambito nazionale, un impulso decisivo all'attuazione delle misure organizzative e strumentali che permettano ai cittadini di accedere *online* al complesso dei servizi pubblici, mediante il Sistema pubblico di identità digitale, nonché di

conseguire benefici in ambito sanitario e sociale, eminentemente di competenza regionale.

La priorità « **3. Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici** » si articola intorno ad un'ambiziosa politica per il clima, in grado di garantire ai consumatori energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. Obiettivo dell'Unione dell'energia è quello di trasformare i 28 mercati nazionali in un unico mercato integrato, basato sulla concorrenza e sull'uso ottimale delle risorse, che consenta ai flussi di energia di transitare liberamente attraverso le frontiere.

A partire dal pacchetto di misure presentate nel febbraio 2015, la Commissione europea ha adottato molte delle iniziative annunciate nella tabella di marcia, sulle quali si sono espresse anche le competenti Commissioni di Camera e Senato, esprimendosi in senso favorevole e sollecitando la tempestiva adozione, in particolare, di tutte le misure attuative dell'Unione dell'energia, con particolare riguardo alla sicurezza degli approvvigionamenti del gas e dell'energia elettrica, in vista del dibattito politico previsto per il 6 giugno 2016 al Consiglio energia.

A questo proposito, il Governo preannuncia il suo impegno affinché tutte le proposte che saranno presentate dall'esecutivo europeo siano corredate da adeguate analisi di impatto che tengano conto degli effetti incrociati e delle interrelazioni delle varie politiche. Si sottolinea inoltre l'esigenza di disporre di un sistema di reportistica comune che usufruisca di indicatori atti a valutare le *performance* degli Stati membri nel raggiungere gli obiettivi al 2030.

Ulteriore priorità del Governo sarà la proposta di revisione della decisione sullo scambio di informazioni in materia di accordi intergovernativi con paesi terzi (IGA), sulla quale si sosterrà una posizione di contrarietà sul controllo *ex ante* obbligatorio da parte della Commissione europea per gli Accordi intergovernativi con i Paesi terzi.

Sulla revisione del regolamento dell'Agenzia europea dei regolatori (ACER), il Governo sosterrà un ruolo più forte della stessa nell'ambito della gestione del mercato interno dell'energia.

Infine, altra priorità del Governo nell'ambito dell'Unione dell'energia sarà quella di concludere i negoziati sulla proposta di regolamento sull'etichettatura energetica.

Per quanto riguarda le **politiche sul clima**, il Governo italiano intende impegnarsi nella definizione degli atti legislativi necessari ai fini dell'applicazione del Quadro 2030 per l'energia e il clima adottato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014. In tale contesto, il Governo, nell'ambito dell'*iter* di modifica della direttiva 2003/87/CE relativa al sistema di scambio quote emissioni (ETS), intende garantire che il sistema ETS si rafforzi, adotti regole di assegnazione gratuita che riflettano il progresso tecnologico e siano a favore degli impianti più efficienti, divenga più armonizzato per quanto riguarda la gestione del « *carbon leakage* diretto » ovvero la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in paesi con limiti di emissione meno severi, nonché si doti di regole più lineari, procedure meno laboriose e semplificazioni amministrative.

L'esame parlamentare delle proposte della Commissione ha evidenziato, oltre ai suddetti aspetti, la necessità, relativamente al pacchetto sull'economia circolare, di sostenere con adeguate misure sistemi virtuosi di gestione del ciclo dei rifiuti, anche mediante l'introduzione di una tassazione sulle emissioni di carbonio, i cui proventi dovrebbero essere destinati al finanziamento di politiche ambientali, come prospettato anche dal Governo italiano nella Relazione programmatica.

Un ulteriore invito riguarda l'opportunità di procedere, nei termini prospettati nella relazione del Governo affinché la Commissione europea provveda a presentare le iniziative preannunciate in materia di protezione del suolo e della biodiversità.

Si evidenzia infine, con riferimento alla piena e corretta attuazione degli obiettivi contenuti nel pacchetto sull'economia cir-

colare, con particolare riferimento all'impatto sul sistema italiano delle autonomie, l'opportunità di addivenire a definizioni puntuali e di univoca interpretazione nella proposta di direttiva che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e alle discariche (COM 2015 – 595 final).

La priorità « **4. Un mercato unico più profondo e più equo con una base industriale più solida** » è volta a consolidare i punti di forza del mercato unico, con particolare attenzione alle iniziative in materia di economia collaborativa e di introduzione di un piano d'azione sull'IVA che introduca un regime « definitivo, efficiente e a prova di frode ».

In tale ambito l'esame parlamentare ha evidenziato l'esigenza di tradurre concretamente la Strategia sulla rinascita industriale, da tempo delineata dalle Istituzioni europee, attraverso l'adozione di misure concrete, con particolare riguardo al settore manifatturiero e alla realizzazione del Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile, anche rafforzando l'efficacia delle politiche a favore delle piccole e medie imprese. Particolare attenzione merita inoltre l'iniziativa della Commissione europea su Industria 4.0, al fine di massimizzare i benefici delle tecnologie digitali in ogni settore industriale in Europa.

In tema di sicurezza dei prodotti, Governo e Parlamento concordano sulla particolare importanza dell'adozione di una normativa europea nei termini prospettati dall'attuale articolo 7 della proposta di regolamento di cui alla comunicazione COM(2013)78, che prevede l'obbligo per fabbricanti e produttori di indicare la provenienza di origine per i prodotti non alimentari venduti nel mercato europeo. (X Commissione).

Con specifico riferimento, infine alla proprietà industriale, nella Relazione programmatica il Governo ricorda, l'imminente entrata in vigore del cosiddetto « pacchetto marchi » (direttiva 2015/2436/UE e regolamento 2015/2424/UE). Oltre a rendere più accessibile, efficiente e meno oneroso per le imprese il deposito di

marchi industriali, il pacchetto istituisce l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo).

L'Italia continuerà, inoltre, a dare il suo contributo alla lotta alla contraffazione, seguendo le linee strategiche dell'Unione europea, anche attraverso i piani operativi dell'EU Policy Cycle (il ciclo programmatico dell'Unione europea per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, adottato nel 2010), dove il Governo italiano ha il ruolo di coordinatore della priorità « contraffazione di merci con impatto sulla salute e sicurezza pubblica ». In tale ambito il Governo si propone di sostenere in sede europea l'introduzione dell'indicazione obbligatoria dell'origine, non in via generale, ma all'interno delle normative dell'UE che disciplinano i singoli settori merceologici.

La priorità « **5. Un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa** » si concentra innanzitutto su una serie di misure attuative della Relazione dei cinque Presidenti sul tema « Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa ».

In sede di esame parlamentare dei documenti, è stata evidenziata – in via generale – l'opportunità di garantire maggiore flessibilità sia nella gestione dei conti pubblici e nelle politiche di investimento comuni, sia nell'applicazione delle regole riguardanti il saldo dei bilanci pubblici.

Con specifico riferimento al sistema creditizio è invece emersa l'esigenza di adoperarsi per il completamento dell'Unione bancaria, con l'introduzione, nel più breve tempo possibile, del terzo pilastro della garanzia comune europea sui depositi bancari, in aggiunta ai due pilastri già attuati del meccanismo unico di vigilanza europea e del meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Inoltre, è stata evidenziata l'opportunità che il Governo continui gli approfondimenti in sede europea su questioni di fondo quali quelle riguardanti: la ridotta disponibilità di credito bancario; il problema dei crediti in sofferenza delle banche; la connessa disciplina del *bail-in* (di

cui alla direttiva 2014/59/UE); la creazione di un Tesoro europeo, nonché le misure in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi, a sostegno dell'erogazione del credito per le PMI.

La priorità « **6. Un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti (TTIP)** » vede proseguire in negoziati tra Ue e USA su temi particolarmente sensibili.

La Commissione europea, come richiesto in più occasioni anche dal Parlamento italiano, ha acconsentito ad estendere l'accesso ai documenti negoziali ai parlamentari nazionali. Inoltre, la Commissione proseguirà ad attuare la propria agenda sugli **scambi bilaterali**, che già coinvolge 27 partner negoziali e che integra il sistema multilaterale dell'Organizzazione mondiale del commercio. In particolare, nel 2016, la Commissione cercherà di pervenire all'applicazione provvisoria di un certo numero di nuovi accordi, tra cui quelli conclusi con il Canada e con diverse regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Tali accordi possono costituire un'opportunità per il nostro paese, che tuttavia deve esigere la piena tutela della qualità dei propri prodotti, considerato che, specie nel settore agroalimentare, la biodiversità italiana e l'attenzione alle produzioni di qualità e attente alle esigenze ambientali non possono essere messe in discussione.

La priorità « **7. Uno Spazio di libertà, sicurezza, giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia** » si concentra sulla risposta dell'UE nei confronti del terrorismo e della radicalizzazione, della criminalità organizzata e della criminalità informatica. Il programma si riferisce ad alcune iniziative dirette ad attuare l'Agenda sulla sicurezza (riesame della decisione quadro sulla lotta al terrorismo; proposta sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti; revisione del quadro legislativo per il controllo delle armi da fuoco). Il Programma prevede inoltre il perfezionamento del processo di adozione della riforma in materia di pro-

tezione dei dati e affronta il tema dell'istituzione della Procura europea e della riforma di Europol.

Sul versante della minaccia terroristica, il Governo italiano nella Relazione programmatica, sottolinea il proprio impegno a tradurre in pratica la Strategia europea di sicurezza nei tre settori chiave del contrasto al terrorismo, della criminalità organizzata e della criminalità informatica attraverso azioni concrete e mirate.

Particolare importanza viene attribuita alla prevenzione dell'estremismo radicale violento mediante iniziative di contro-narrativa rivolte al pubblico di riferimento degli estremisti. Il Governo intende inoltre sviluppare forme avanzate di cooperazione pubblico/privato tra le strutture di law enforcement, i providers, nonché i gestori dei *social network* al fine di limitare l'abuso dello spazio telematico per scopi di radicalizzazione, nonché promuovere la cooperazione operativa tra autorità anti-terrorismo dei Paesi dell'Unione europea, affinché esse possano attivarsi tempestivamente in caso di rilevazione sul territorio dell'Unione di *foreign fighters* e/o di *returnees*, valorizzando l'azione di prevenzione di Europol.

Il Governo continuerà, inoltre, a perseguire la sicurezza delle frontiere come obiettivo primario dell'Unione europea, ritenendo importante la rapida approvazione della direttiva che consente alle Forze di Polizia l'accesso ai dati PNR (*Passenger Name Record*) dei passeggeri su tutti i voli intraeuropei.

Nell'ambito della priorità « **8. Verso una nuova politica della migrazione** », la Commissione evidenzia che la priorità più urgente resta quella della crisi dei rifugiati, e richiama le misure già adottate nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015.

Per quanto concerne la posizione del Governo riguardo al tema delle migrazioni, la strategia complessiva mira alla valorizzazione dei principi di responsabilità, solidarietà, leale collaborazione e fiducia reciproca che devono ispirare anche l'azione dell'Unione europea ed i rapporti tra gli Stati membri. Obiettivo del Go-

verno, con la collaborazione degli altri Stati membri, sarà – oltre alla piena attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione – una effettiva applicazione delle decisioni relative alla cosiddetta *relocation* dei richiedenti protezione internazionale.

In quest'ottica, è intenzione del Governo sottolineare l'esigenza di un rafforzamento dell'Agenzia Frontex, che passi anche attraverso una riforma del suo mandato, e la necessità di sviluppare una concreta politica europea in materia di rimpatri. Il Governo, quindi, sosterrà e stimolerà l'Unione europea per accrescere gli sforzi volti alla definizione di nuovi accordi di riammissione con Paesi terzi e all'attuazione di quelli già conclusi.

L'Italia ribadirà, inoltre, l'importanza di concentrare l'azione dell'Unione europea, oltreché sui richiedenti protezione internazionale, anche nei confronti dei cosiddetti migranti economici, nella convinzione che, per una concreta politica europea in materia migratoria, occorra sviluppare strategie complessive e organiche che tengano conto di tutte le componenti dei flussi.

Infine, nell'ambito del riesame di medio termine del Quadro Finanziario pluriennale (QFP) UE 2014-2020, che sarà presentato dalla Commissione europea nel corso del 2016, il Governo potrà sostenere la necessità di adeguare la programmazione finanziaria dell'Unione europea ai mutati scenari economici, politici e sociali, al fine di rafforzare, sia giuridicamente che finanziariamente, le politiche comunitarie a favore del controllo e della gestione dei fenomeni migratori e della cooperazione verso l'area mediterranea, medio-orientale e subsahariana.

In considerazione delle evidenti criticità, dimostrate dall'attuale sistema di Dublino, di fronte alle situazioni di emergenza della crisi migratoria tuttora in corso, il Governo sosterrà infine il progetto di riforma del Regolamento Dublino, presentato dalla Commissione europea il 9 settembre 2015 (COM(2015) 450), finalizzato a creare, in casi di crisi, un sistema

obbligatorio di *relocation* di richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri.

Appare opportuno sottolineare in questo quadro l'evidente impatto di tali politiche sulla dimensione regionale e locale, soprattutto in merito alla prima accoglienza, e la conseguente necessità di tenere adeguatamente conto delle istanze dei territori maggiormente interessati.

La priorità « **9. Un ruolo più incisivo a livello mondiale** », evidenzia la necessità generale di rafforzare la coerenza dell'**azione esterna dell'Unione**.

A tal fine, la Commissione individua obiettivi e linee d'azione prioritarie: pieno sostegno all'Alta Rappresentante e Vicepresidente nei lavori per la predisposizione di una nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, che dovrebbe essere presentata in occasione del Consiglio europeo del giugno 2016; impegno proattivo a sostegno degli attori internazionali, primi fra tutti Nazioni Unite e OSCE, onde far fronte alle più gravi crisi internazionali, quali i conflitti in Siria, Libia e Ucraina.

Nella Relazione programmatica, il Governo ribadisce il proprio sostegno alla politica dell'allargamento tesa a: prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali e della Turchia, con particolare riferimento all'apertura di nuovi capitoli negoziali con Serbia e Montenegro; attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione UE-Kosovo; impegno nel cammino di integrazione europea e nei processi di riforma in atto in Albania; rilancio del processo di integrazione europea della Macedonia; prosecuzione del processo di riforme avviato in Bosnia-Erzegovina dopo l'entrata in vigore, nel luglio 2015, dell'Accordo di stabilizzazione e associazione; capitoli negoziali con la Turchia con l'obiettivo di incoraggiare Ankara a recepire e allinearsi ai valori fondanti dell'UE in tema di stato di diritto e libertà fondamentali.

In sede parlamentare, con specifico riferimento al settore della difesa, è emersa l'esigenza che il Governo accentui il suo impegno affinché l'Europa mantenga

costante l'attenzione sui Paesi dell'area balcanica ed in particolare sulla Bosnia, che è divenuta il quarto Paese per provenienza dei combattenti stranieri (*foreign fighters*) che si sono uniti all'ISIS.

Prendendo spunto dalla positiva esperienza della missione EUNAVFOR MED « Sophia », che vede per la prima volta 22 Stati membri dell'Unione europea partecipare congiuntamente a un'operazione militare di interesse comune, è stata rilevata inoltre l'opportunità che il Governo si adoperi affinché l'Unione europea arrivi a dotarsi di una struttura di comando integrata e permanente che eserciti il raccordo con gli assetti militari di tutti i Paesi membri, in modo da garantire la rapida attivazione, in caso di necessità, di dispositivi militari.

Si auspica altresì che il Governo sostenga, nell'ambito dell'Unione europea, le politiche volte a favorire lo sviluppo di convergenze delle industrie nazionali di produzione dei sistemi d'arma, in modo da promuovere la formazione di un'industria europea della difesa.

La priorità « **10. Un'Unione di cambiamento democratico** » si incentra principalmente sulla conclusione dei negoziati sul nuovo accordo interistituzionale « **Legiferare meglio** ».

L'accordo prevede una cooperazione più stretta tra le istituzioni nell'ambito della programmazione legislativa, il rafforzamento delle valutazioni d'impatto delle nuove iniziative ed una maggiore trasparenza e consultazione pubblica nell'*iter* legislativo.

Nell'ambito del rafforzamento della **trasparenza del processo decisionale interno all'Unione**, la Commissione ribadisce l'intenzione già annunciata per il 2015, di voler presentare una proposta di accordo interistituzionale per l'obbligatorietà di un registro per la trasparenza obbligatoria, per tutti i rappresentanti di interessi (lobby), in modo da garantire che tutte le istituzioni europee indichino chiaramente chi influenza il processo decisionale europeo.

Infine, la Commissione esprime la volontà di proseguire e intensificare il coin-

volgimento dei Parlamenti nazionali nel dialogo politico e nel processo decisionale europeo, nonché di ampliare i « dialoghi con i cittadini » che consentono alla Commissione di ascoltare direttamente i cittadini nelle loro regioni e di rispondere alle domande che stanno loro a cuore.

Nella Relazione programmatica, il Governo attribuisce importanza primaria al tema di un ritorno a una **piena adesione al progetto europeo**, che deve tornare ad essere percepito dai cittadini come utile, efficace e a loro vicino, anche in vista del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma del 1957.

Ulteriori priorità indicate dal Governo sulle **questioni istituzionali** sono le seguenti:

perseguire il rafforzamento della legittimità democratica delle Istituzioni UE nel quadro del « doppio binario democratico » costituito da un lato dal Parlamento europeo, dall'altro da Consiglio europeo e Consiglio UE;

perseguire il lavoro per il consolidamento della cooperazione interistituzionale, in favore di una rafforzata collaborazione del Consiglio con la Commissione e con il Parlamento europeo;

favorire, nell'ambito dei negoziati per la permanenza del Regno Unito nell'UE, l'avvio di un ampio dibattito sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea, con la disponibilità da parte del Governo italiano a valutare un accordo che possa risultare accettabile sia per gli Stati membri che intendono approfondire l'integrazione, sia per gli Stati membri che intendono limitare la cooperazione principalmente ai settori riguardanti il mercato unico. Il governo indica che tale percorso potrebbe condurre ad una Europa a « cerchi concentrici », con al centro una Eurozona rafforzata aperta, in prospettiva, ad una evoluzione verso una Unione politica;

promuovere, attraverso il dialogo annuale in sede di Consiglio, la tutela dello stato di diritto nell'UE e la difesa dei suoi valori fondamentali, nonché la conclusione

del processo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Meritano infine un richiamo alcuni temi che hanno ricevuto particolare attenzione nella Relazione programmatica del Governo, nel programma del Consiglio e nel corso dell'esame parlamentare, e che non trovano riscontro nel programma di lavoro della Commissione, anche perché oggetto di proposte che sono in una fase avanzata dell'*iter*.

Si tratta, in primo luogo, delle politiche in materia di **trasporti stradale ferroviario e aereo**.

Il Programma del Consiglio si sofferma in particolare sul « quarto pacchetto ferroviario », relativamente al quale è opportuno che il Governo prosegua l'impegno per la definizione e l'approvazione del « Pilastro politico », sulla base dei principi di apertura dei mercati dei servizi ferroviari e di reciprocità interna all'Unione europea, in modo da pervenire a un'adeguata disciplina degli obblighi di servizio pubblico, assicurare la trasparenza degli affidamenti diretti della gestione delle infrastrutture ferroviarie e l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura stessa e definire misure che, sotto il profilo normativo e finanziario, favoriscano il rinnovo del materiale rotabile.

Per quanto concerne il trasporto stradale, sarà necessario considerare con attenzione le proposte che la Commissione intende presentare nell'ambito del pacchetto stradale, sostenendo l'adozione di misure volte a una regolazione del settore dell'autotrasporto, che tenga conto delle esigenze di riequilibrio intermodale e che assicuri la parità di trattamento e di condizioni per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore in tutti gli Stati membri.

In linea generale è opportuno sostenere interventi organici di contrasto al cabotaggio abusivo all'interno dell'Unione, così da prevenire iniziative dei singoli Stati membri non coordinate o, addirittura, contrastanti. Relativamente alla proposta della Commissione di regolamentare alcuni aspetti della *sharing economy* nel

trasporto di persone, è opportuno – come emerso anche in sede parlamentare – sostenere le iniziative volte a regolamentare a livello europeo e a promuovere il *car sharing* e il *car pooling*, al fine di pervenire a una regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico non di linea che tenga conto della diffusione di tali modalità di trasporto.

Per quanto concerne il trasporto marittimo, è ampiamente condivisibile la definizione di una politica marittima integrata, a partire dalla realizzazione di un sistema di condivisione delle informazioni relative ai trasporti marittimi, nonché un maggiore sostegno finanziario a progetti quali le « Autostrade del mare ».

Per quanto concerne il trasporto aereo, l'accesso al mercato degli operatori e gli investimenti, con particolare riferimento ai collegamenti internazionali e ai rapporti con i Paesi terzi, l'efficienza dell'utilizzo dello spazio aereo e dei servizi a terra, dovranno essere disciplinati da misure che assicurino standard elevati di sicurezza, anche sotto il profilo informatico e attraverso l'implementazione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché una migliore protezione dei diritti dei passeggeri.

Nel complesso, sia a livello europeo sia a livello nazionale, emerge l'esigenza di una politica complessiva dei trasporti e della logistica rivolta a sostenere l'intermodalità, a favorire i sistemi di trasporto sostenibili, a garantire l'adeguatezza e l'efficienza nello svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale e a ridurre i livelli di congestione del traffico, in particolare in ambito urbano.

In questo ambito, con specifico riferimento al semestre di **Presidenza olandese**, sarà dato avvio all'Agenda urbana europea, attraverso la prevista conclusione, il 30 maggio 2016, del « Patto di Amsterdam ». In vista di tale evento, la Presidenza ha in programma di stabilire *partnership* tra Stati membri, città, Commissione europea e altri attori, sui temi della qualità dell'aria, degli alloggi, della povertà e dell'integrazione dei rifugiati e degli immigrati. Sarà svolto anche un

Consiglio informale congiunto Ambiente e Trasporti, il 14 e 15 aprile 2016, sulle tecnologie e le politiche innovative per trovare soluzioni di trasporto intelligenti e verdi, tra cui la guida automatizzata (*smart mobility*). Potrebbe essere questa l'occasione per sollecitare una attenta riflessione sulla gestione dei dati relativi al trasporto, anche al fine di pervenire all'elaborazione di uno standard unico per la comunicazione di tali dati, valido all'interno di tutta l'Unione.

Nella Relazione programmatica, il Governo si sofferma infine, opportunamente, sulle iniziative in materia di **politiche sanitarie**, con particolare attenzione alla tutela della salute delle popolazioni migranti e alla prevenzione delle malattie infettive, nonché in materia di sicurezza alimentare.

Il nostro Paese è da sempre in prima linea e deve continuare ad esserlo nel settore dei controlli al fine di garantire la massima tutela ai consumatori e di prevenire le frodi.

Il Governo fa altresì riferimento ai programmi europei per la salute dei giovani e in materia di sanità pubblica, ma nei documenti in esame – si tratta di una lacuna che deve essere sottolineata – non vi sono riferimenti a specifici piani di intervento per la disabilità.

Occorre sottolineare, in conclusione, come l'esame dei documenti programmatici del Governo e delle Istituzioni dell'Unione rappresentino una occasione unica per svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulle strategie politiche dell'Unione Europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo.

L'utilità di tali atti è particolarmente utile per il nostro Paese che, anche rispetto ai maggiori partner, patisce le conseguenze di processi decisionali estremamente farraginosi e spesso gravati dalla difficoltà di ricondurre le singole decisioni entro un quadro più ampio e coerente di strategie e indirizzi.

L'Unione Europea vive una fase estremamente difficile; da più parti si afferma che si tratterebbe del momento di maggiore difficoltà dall'avvio del processo di integrazione.

L'anniversario della stipula dei Trattati di Roma, che cadrà il prossimo anno, offrirà l'opportunità di verificare l'idoneità dell'attuale assetto dell'Unione Europea e delle sue politiche a rispondere adeguatamente alle sfide e ai problemi che siamo chiamati ad affrontare.

Si tratta di sfide e problemi di dimensioni globali che, lo abbiamo detto tante volte, non possono essere affrontati dai singoli Stati ma richiedono necessariamente una risposta comune.

L'impressione generale è che la Commissione Juncker abbia avviato la sua attività mossa da una seria intenzione di segnare una svolta rispetto alla precedente Commissione, concentrando le sue iniziative su alcune grandi questioni.

Anche la scelta delle priorità – appena illustrate – è apparsa pienamente condivisibile: l'Agenda per la migrazione; l'avvio del cosiddetto piano Juncker per la ripresa degli investimenti; l'Unione per l'energia; il completamento dell'Unione bancaria e l'avvio di una discussione sulla flessibilità per quanto concerne le regole di finanza pubblica sono stati tutti segnali positivi che hanno alimentato un largo giudizio favorevole nei confronti della Commissione europea.

Alla individuazione di queste priorità ha contribuito peraltro in misura decisiva l'iniziativa di alcuni Paesi membri, tra i quali in primo luogo l'Italia, che ha ripetutamente segnalato l'esigenza di una azione più decisa da parte dell'Unione Europea per ricollocarla al centro degli scenari internazionali e consentire al complesso dei Paesi membri di recuperare tassi accettabili di crescita e di realizzare effettivamente gli obiettivi che erano indicati nella Strategia Europa 2020, a cominciare dalla riduzione della quota di collazione al rischio povertà e dell'aumento dell'occupazione, che sino ad ora hanno trovato soltanto una limitata attuazione.

L'indicazione di obiettivi e priorità condivisibili si accompagna tuttavia alla evidente difficoltà della Commissione europea di proseguire con coerenza lungo le linee indicate: è diffusa l'impressione che la Commissione europea abbia perso la sua capacità di azione di fronte alle resistenze e alle perplessità manifestate da alcuni Paesi membri.

Si fa riferimento alle vicende che hanno fino ad oggi rallentato il programma di ricollocamento dei migranti per l'attuazione dell'Agenda sulla migrazione, alle iniziative unilaterali di numerosi Stati per la chiusura delle frontiere interne che rischiano di mettere in discussione l'accordo di Schengen sulla libera circolazione, uno dei principi fondanti dell'Unione su cui poggia l'intero progetto europeo, ai contrasti che stanno segnando il completamento del progetto dell'Unione bancaria che implica una parziale mutualizzazione e a talune contraddittorie pronunce delle Istituzioni europee relativamente ai progetti di collaborazione con i paesi fornitori in materia energetica.

Inoltre, la perdurante crisi economica, soltanto parzialmente in via di soluzione, considerate le gravissime conseguenze sul piano produttivo e sociale che essa ha determinato; l'instabilità dei mercati finanziari che espone alcuni paesi europei (quelli più indebitati sia dal punto di vista della finanza pubblica che da quella privata al rischio di attacchi speculativi); il rafforzamento della competitività dei sistemi economici europei di fronte alla concorrenza agguerrita delle cosiddette economie emergenti, pone l'Unione europea di fronte al centrale problema della crescita.

Se l'Europa crescesse di più la crisi migratoria peserebbe meno sia sotto il profilo finanziario che dal punto di vista dei timori e delle ansie che suscita nei cittadini dei paesi membri. In tal senso occorre lavorare e sostenere con determinazione l'azione del governo italiano affinché, accanto al Piano Juncker per incrementare gli investimenti nei settori strategici, si giunga a sperimentare ulteriori strumenti atti a finanziare progetti di

sostegno alla crescita dell'Unione, ricorrendo a emissioni di debito congiunte (come *eurobond* e *project bond* europei).

Eppure si deve registrare la situazione paradossale per cui le Istituzioni europee continuano a reagire con scetticismo alle richieste italiane perché si riorientino le politiche europee verso la crescita. Crescita della domanda interna, in primo luogo, attraverso un rilancio degli investimenti, perché economie mature come sono quelle europee non possono fondare le loro prospettive di sviluppo soltanto sulle esportazioni.

Senza una crescita della domanda interna il tasso di inflazione non tornerà ai livelli fisiologici che il Presidente della BCE spera di conseguire e l'Europa resterà destinata ad una triste e prolungata fase deflazionistica, mentre non si esclude all'orizzonte una nuova crisi che metterebbe ancora più in difficoltà il nostro Continente che non ha ancora recuperato il terreno perso in questi anni, a differenza degli Stati Uniti.

Proprio le scelte della BCE dimostrano che la volontà politica può cambiare l'interpretazione delle regole, rendendole dinamiche e rispondenti alle esigenze dei tempi.

Riguardo alla richiamata revisione intermedia del QFP e dell'attuale sistema UE delle risorse proprie, anche sulla base dei risultati del Gruppo di lavoro ad alto livello, presieduto da Mario Monti, che saranno presentati nel mese di giugno 2016, sarà opportuno cogliere l'occasione per sostenere un'eventuale rimodulazione delle risorse sulla base degli impegni assunti dall'Ue in una fase successiva al momento della definizione del Quadro stesso, caratterizzata dal culmine della crisi economica e finanziaria.

Occorre quindi svolgere un'azione di forte sollecitazione perché la Commissione europea non rinunci al ruolo decisivo che i Trattati le conferiscono, di motore dell'iniziativa legislativa e non subisca la pressione verso il sistema intergovernativo che attualmente, per l'evidente squilibrio che si registra all'interno dell'Unione Europea privilegia nettamente alcuni Stati membri a scapito di altri.

Per questo motivo, l'esame dei documenti programmatici rappresenta per il Parlamento italiano un'opportunità decisiva per contribuire a fornire al Governo utili indicazioni affinché nelle sedi negoziali europee gli interessi primari del nostro Paese possano trovare adeguato spazio e non vengano sacrificati.